



## Comune di Bodio Lomnago

Provincia di Varese

### Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 6 DEL 04-03-2019

**OGGETTO: IUC – TASI – DETERMINAZIONI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI E CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019**

L'anno duemiladiciannove addì Quattro del mese di Marzo, alle ore 18:30, presso la SALA CONSILIARE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
PAOLELLI ELEONORA	X		CERVINI BARBARA	X	
PALMIERI BRUNO	X		LUINI GIAN LUCA	X	
D'ANDREA MARCO		X	DAVERIO ANGELA		X
SASSI GIORGIO	X		BIELLI PAOLA	X	
GOMIERO ARTURO	X		MARAN GIORGIO	X	
GOGNI PAOLO	X				

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza la dott.ssa ILARIA FAVERO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa ELEONORA PAOLELLI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## **OGGETTO: IUC – TASI – DETERMINAZIONE APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI E CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.**

Il Sindaco introduce il sesto punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione del tributo sui servizi indivisibili, e relative aliquote, per l'anno 2019 e illustra il contenuto della proposta di delibera, precisando che si tratta di una conferma delle aliquote già previste per l'anno 2018.

Al termine dell'illustrazione, non essendo state proposte osservazioni sul punto trattato

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano: "676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del

decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”;

VISTI inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”;
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2016;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018 avente ad oggetto “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019” ed il successivo decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019 avente ad oggetto “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019”;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 data 23.07.2014 esecutiva ai sensi di legge, modificato con delibere di Consiglio Comunale n.26 del 08.09.2014, n.11 del 16.05.2015;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3 in data 22.02.2018 con la quale, per l'anno di imposta 2018, questo Comune ha deciso:

- l'applicazione della TASI nella misura del 2,00 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), così come definite dalla legge 208/2015;
- l'applicazione della TASI nella misura del 0,90 per mille per tipologia "altri immobili e aree fabbricabili";

CONSIDERATO che il gettito TASI incassato per l'anno 2018 ammonta a € 94.257,81;

RITENUTO quindi di confermare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2019, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	2,00 per mille
Aree edificabili	0,90 per mille
Altri immobili	0,90 per mille

STIMATO in € 90.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

DATO ATTO CHE, l'introito TASI è finalizzato alla copertura dei costi di servizi indivisibili che sono i seguenti:

<b>ND</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>COSTI TOTALI</b>

1	Illuminazione pubblica	79.000,00
2	Rimozione neve	16.000,00
3	Manutenzione illuminazione pubblica	21.500,00
<b>TOTALE</b>		<b>116.500,00</b>

a fronte di un gettito stimato di € 90.000,00;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m., da ultimo come modificato dall'art.3 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n.174, convertito in Legge 07.12.2012 n.213;

con voti favorevoli 7 (sette), contrari nessuno, astenuti 2 (due: Bielli, Maran) espressi in forma palese dai sette Consiglieri votanti;

## D E L I B E R A

**1. DI CONFERMARE**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2019:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	2,00 per mille
Aree edificabili	0,90 per mille
Altri immobili	0,90 per mille

**2. DI STIMARE** in € 90.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

**3. DI STABILIRE** in € 116.500,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	79.000,00
2	Rimozione neve	16.000,00
3	Manutenzione illuminazione pubblica	21.500,00
<b>TOTALE</b>		<b>116.500,00</b>

**4. DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del portale

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii.

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività, ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'urgenza di provvedere in merito, previa separata votazione avente il seguente esito: voti favorevoli 7 (sette), contrari nessuno, astenuti 2 (due: Bielli, Maran) espressi in forma palese dai sette Consiglieri votanti;

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di procedere all'approvazione del bilancio di previsione 2019.

---

**PARERE DI CONFORMITA'**

Ai sensi dell'art. 97 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali, si attesta che il presente atto è conforme all'ordinamento vigente.

Il Segretario  
**Dott.ssa ILARIA FAVERO**

---

Deliberazione n. 6 del 04-03-2019

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
**Dott.ssa ELEONORA PAOLELLI**

Il Segretario  
**Dott.ssa ILARIA FAVERO**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario  
**Dott.ssa ILARIA FAVERO**

---